



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2008 (19.09)
(OR. en)**

13187/08

**FSTR 20
FC 5
REGIO 25
SOC 516**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 16 settembre 2008

Oggetto: Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008)558 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.9.2008
COM(2008)558 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti
generatori di entrate**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. **Contesto della proposta**

- Motivazioni e obiettivi della proposta

Le disposizioni di cui all'articolo 55 del regolamento n. 1083/2006 non sembrano adatte ai progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE), che finanzia essenzialmente operazioni immateriali e non infrastrutture (non ammissibili). Pochi progetti generano entrate e, per lo più, soltanto durante la fase di esecuzione dell'operazione.

Inoltre, nel caso delle piccole operazioni cofinanziate dal FESR/Fondo di coesione o delle operazioni cofinanziate dal FSE, le modalità di sorveglianza da rispettare – le entrate possono essere prese in considerazione fino a tre anni dopo la conclusione del programma operativo – appaiono come un onere amministrativo sproporzionato rispetto agli importi in questione e come un importante fattore di rischio nell'esecuzione dei programmi.

- **Contesto generale**

Tra le nuove regole di gestione finanziaria stabilite dal regolamento n. 1083/2006 figurano le disposizioni relative al contributo finanziario dei Fondi (titolo V), in particolare quelle relative ai progetti generatori di entrate (articolo 55).

A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per "progetto generatore di entrate" si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o di immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

Tenuto conto dei rischi di finanziamento eccessivo per i progetti generatori di entrate, questi progetti sono stati trattati sempre in maniera specifica per quanto riguarda il cofinanziamento dei Fondi. L'impatto delle entrate generate sul sostegno comunitario massimo comporta la necessità di stabilire un metodo di calcolo per i progetti in questione. Ciò costituisce l'oggetto dell'articolo 55 del regolamento n. 1083/2006.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Per il precedente periodo di programmazione (2000-2006), tale principio veniva applicato con un approccio forfettario. L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 relativo ai programmi 2000-2006 (Fondi strutturali), disponeva in particolare che per i progetti "di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti", il tasso massimo di cofinanziamento comunitario, ad esempio per l'obiettivo 1, non potesse superare il 40% invece del 75% normalmente consentito. L'esistenza di "entrate consistenti" determinava quindi una riduzione del tasso massimo di cofinanziamento comunitario. Tale riduzione era forfettaria e automatica. Al di sotto di tale soglia di "entrate consistenti", non esisteva invece alcuna restrizione al sostegno comunitario.

La Commissione ha proposto e il Consiglio ha deciso di adottare per il periodo 2007-2013 un approccio più preciso e più esigente, basato sul calcolo della spesa

ammissibile massima, invece di applicare una riduzione forfettaria del tasso di cofinanziamento. L'articolo 55 del regolamento n. 1083/2006 si applica d'ora in avanti ad un'ampia gamma di progetti considerati generatori di entrate (definiti nel paragrafo 1 di tale articolo) e non soltanto ai progetti di investimento in infrastrutture generatori di "entrate nette consistenti" come nel periodo 2000-2006.

Per i progetti generatori di entrate, quando le entrate generate sono insufficienti per assicurare la redditività finanziaria dell'investimento, la parte dell'investimento che necessita di una sovvenzione costituisce la spesa ammissibile massima per un cofinanziamento comunitario.

- **Coerenza con le altre politiche e gli obiettivi dell'Unione**

Non si applica.

2. **Consultazione delle parti interessate e analisi d'impatto**

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione seguiti, principali settori considerati e profilo generale dei consultati

Gli Stati membri sono stati consultati in modo informale in varie occasioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 55, sulle difficoltà pratiche incontrate e sulle diverse possibilità di porvi rimedio:

- sulla nota d'interpretazione dell'articolo 55: le riunioni del Comitato di coordinamento dei Fondi del 27 febbraio e del 21 maggio 2008 hanno consentito di esaminare la portata della flessibilità permessa dal testo del regolamento;

- sull'ipotesi di revisione del regolamento: gli Stati membri sono stati consultati due volte, il 25 giugno 2008 nell'ambito del Comitato di coordinamento dei Fondi e il 3 luglio 2008 nell'ambito del Gruppo Azioni strutturali del Consiglio.

Sintesi delle risposte ricevute e del modo in cui sono state prese in considerazione

Dall'insieme delle consultazioni è emerso che gli Stati membri hanno ritenuto che le risposte fornite mediante l'interpretazione del regolamento n. 1083/2006 fossero solo parzialmente sufficienti. Pertanto, essi si sono dichiarati favorevoli, a grande maggioranza, ad una revisione dell'articolo 55 limitata a detto articolo.

- **Ricorso ad un parere esterno**

Non è stato necessario il ricorso ad un parere esterno.

- **Analisi d'impatto**

La Commissione ha esaminato i margini di manovra offerti dal testo del regolamento, per risolvere in modo interpretativo le difficoltà segnalate dagli Stati membri. La scelta di una nota orientativa sembrava presentare il vantaggio della semplicità. Tuttavia, se la nota orientativa redatta dai servizi della Commissione ha permesso di esplorare tutta la flessibilità possibile nell'attuazione della sorveglianza, essa non ha potuto mantenere la possibilità di una proporzionalità per il calcolo della spesa massima ammissibile per

le piccole operazioni o l'esclusione delle operazioni FSE.

Inoltre, una revisione limitata all'articolo 55 permette di concentrare la discussione su una disposizione di natura tecnica e crea le condizioni per una revisione rapida, volta a garantire un'incertezza giuridica strettamente limitata nel tempo.

3. Elementi giuridici della proposta

• Sintesi delle misure proposte

La Commissione propone quindi di procedere ad una modifica limitata al paragrafo 5 dell'articolo 55, lasciando immutato il resto delle disposizioni del regolamento n. 1083/2006.

Tale modifica consiste nella sostituzione della disposizione relativa alla proporzionalità per la verifica delle piccole operazioni (con un costo complessivo inferiore a 200.000 EUR) con la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 55 alle operazioni cofinanziate dal FSE e a quelle cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è inferiore a 1 milione di EUR. Inoltre si propone di rendere tale disposizione applicabile retroattivamente a decorrere dal 1° agosto 2006.

• Base giuridica

Adottato l'11 luglio 2006, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, definisce regole comuni applicabili ai tre Fondi. Basato sul principio della gestione concorrente della Commissione europea e degli Stati membri, tale regolamento presenta un nuovo processo di programmazione, nonché nuove norme per la gestione, compresa quella finanziaria, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei progetti.

• Principio di sussidiarietà

La proposta riguarda un settore che rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Non si applica quindi il principio di sussidiarietà.

• Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Una revisione limitata all'articolo 55 permette di concentrare la discussione su una disposizione di natura tecnica e crea le condizioni per una revisione rapida, volta a garantire un'incertezza giuridica strettamente limitata nel tempo. La soglia da stabilire deve essere sufficientemente bassa, in modo da non rimettere in questione l'economia generale dell'articolo 55 del regolamento n. 1083/2006, che rientra nei principi di buona gestione finanziaria. La soglia di 1 milione di EUR è stata mantenuta per limitare la parte relativa dei finanziamenti comunitari che saranno esclusi dall'applicazione dell'articolo 55.

Una tale modifica dimostra che la volontà di semplificare la gestione dei Fondi è reale e avrà indubbiamente un impatto positivo sul ritmo di attuazione dei programmi, poiché le piccole operazioni cofinanziate dal FESR/Fondo di coesione e le operazioni cofinanziate dal FSE avranno una gestione sostanzialmente snellita e semplificata. Essa

faciliterà anche la realizzazione di progetti più innovativi, in particolare nel settore dell'ambiente, dell'inserimento sociale, dell'energia e della ricerca.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero stati adeguati per i seguenti motivi:

La Commissione ha esaminato i margini di manovra offerti dal testo del regolamento per risolvere in modo interpretativo le difficoltà segnalate dagli Stati membri. Tuttavia, se la nota orientativa redatta dai servizi della Commissione ha consentito di esaminare tutta la flessibilità possibile nell'attuazione della sorveglianza, essa non ha potuto mantenere la possibilità di una proporzionalità per il calcolo della spesa massima ammissibile per le piccole operazioni o l'esclusione delle operazioni FSE.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio della Comunità.

5. Informazione supplementare

- **Semplificazione**

La proposta introduce una semplificazione del quadro legislativo, una semplificazione delle procedure amministrative che si applicano alle autorità pubbliche (nazionali o europee).

Per quanto riguarda gli obiettivi della politica di coesione, la Commissione ritiene necessario rimediare a tali difficoltà, effettuando una revisione del regolamento n. 1083/2006 limitata all'articolo 55, paragrafo 5, che verta solo su due punti: l'esclusione delle operazioni cofinanziate dal FSE dalle disposizioni dell'articolo 55 e la fissazione di una soglia al di sotto della quale i progetti cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione saranno esclusi dalle stesse disposizioni, sia per il calcolo della spesa massima ammissibile sia per la sorveglianza. Le altre disposizioni dell'articolo 55 non sono modificate.

La presente modifica consiste nella sostituzione della disposizione relativa alla proporzionalità per la verifica delle piccole operazioni (con un costo complessivo inferiore a 200.000 EUR) dalla non applicazione delle disposizioni dell'articolo 55 alle operazioni cofinanziate dal FSE e a quelle cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è inferiore a 1 milione di EUR.

- **Revoca di disposizioni legislative in vigore**

L'adozione della proposta comporta la revoca di alcune disposizioni legislative.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere conforme del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato preparato e negoziato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.
- (2) Un approccio più preciso ed esigente, basato sul calcolo della spesa massima ammissibile, è stato attuato per il trattamento dei progetti generatori di entrate, oggetto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999⁵.
- (3) Sono state messe in evidenza varie difficoltà per l'applicazione delle disposizioni di tale articolo, fra cui un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per quanto riguarda le operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e le piccole operazioni finanziate dal FESR o dal Fondo di coesione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

- (4) Queste difficoltà possono avere conseguenze che influiscono negativamente sul ritmo di gestione delle operazioni, in particolare per i progetti in settori che rappresentano priorità comunitarie come l'ambiente, l'inserimento sociale, la ricerca, l'innovazione o l'energia, nonché sul numero di errori nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55. Tale articolo va pertanto semplificato.
- (5) La semplificazione va applicata a qualsiasi progetto che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. È quindi necessario prevedere un'applicazione retroattiva.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di EUR."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2006 ad ogni operazione che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]